

TI_GERICHTE 80.2012.154 vom 4. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2012.154

FR: TI_GERICHTE 80.2012.154 du 4 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 80.2012.154 del 4 luglio 2012

Regeste

Procedura: principio della buona fede, decisione in merito alla qualifica delle partecipazioni sociali come sostanza privata o commerciale, rilevanza della questione

Erwägungen

E. 1.1

Prima del periodo fiscale in discussione, non è mai stata affrontata la questione della qualifica delle due partecipazioni come sostanza privata o commerciale. Del tema si è occupato per la prima volta l'Ispettorato fiscale nel rapporto allestito il 9 agosto 2011, in seguito alla verifica fiscale intrapresa in relazione all'attività indipendente svolta da RI 1 nell'esercizio 2009. Prima di sottoscrivere il citato rapporto, tuttavia, l'Ispettorato ha convocato il contribuente ad un'udienza (12 luglio 2011), al termine della quale è stato sottoscritto dalle parti un verbale. "Dopo aver brevemente esposto e discusso le problematiche fiscali emerse in sede di revisione contabile fiscale dei conti annuali", le parti hanno definito "di comune accordo i seguenti elementi imponibili": per il reddito aziendale, hanno stabilito le riprese per i costi degli autoveicoli e per il consumo proprio; per la sostanza aziendale, hanno aggiunto al "risultato d'esercizio" (fr. 173'857.-) il "conto privato" (fr. 73'895.-), con la conseguenza che la sostanza commerciale imponibile è stata stabilita in fr. 247'752.-. Il verbale è completato con la seguente precisazione: Per quanto concerne la qualifica delle partecipazioni nella _____ SA e nella _____ SA, l'autorità fiscale prenderà posizione al momento dell'emissione della notifica di tassazione IC-IFD 2010, comunicando le motivazioni della decisione adottata. Nello stesso senso, l'Ispettorato si è espresso nel rapporto del 9 agosto 2011, che a pagina 16 contiene le seguenti considerazioni: Nella partita fiscale personale il contribuente ha dichiarato, all'interno dell'elenco titoli, la titolarità del 100% dei pacchetti azionari della _____ SA e della _____ SA esponendoli nella sostanza privata; in base agli elementi raccolti nel corso della verifica entrambe le partecipazioni appaiono rivestire natura aziendale. Dopo un'audizione con RI 1 svoltasi presso l'UT Mendrisio alla presenza del CU _____, si è deciso di non far rientrare la valutazione delle partecipazioni nel verbale di chiusura della presente ispezione. In sede di emissione della notifica fiscale IC/IFD 2010 l'Ufficio di tassazione prenderà posizione in merito alle partecipazioni, dando così modo al contribuente di poter aderire a tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge qualora le decisioni dell'autorità fiscale non fossero condivise dal contribuente.

E. 1.2

Nella decisione di tassazione IC 2009, notificata ai contribuenti il 28 settembre 2011, tuttavia, il valore della sostanza commerciale è aumentato di 200'000 franchi: l'attivo della ditta individuale ammonta a fr. 614'207.- e i debiti della ditta individuale a fr. 166'454.-, sicché il saldo è di fr. 447'753.-. La spiegazione è contenuta in due righe, nella motivazione

della decisione: Agli attivi figuranti a bilancio al 31.12.2009 vengono aggiunte le partecipazioni _____ SA (fr. 100'000.–) e _____ SA (fr. 100'000.–).

E. 2.1

Vi è un'evidente contraddizione fra quanto convenuto fra le parti all'udienza del 2 luglio 2011 e quanto poi deciso dall'Ufficio di tassazione, nella decisione del 28 settembre 2011.

E. 2.2

Nel presente caso, non si può affermare che vi sia una base legale che lascia margini di incertezza e che pertanto l'autorità fiscale abbia raggiunto con il contribuente un accordo, applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato; né è intervenuta una transazione perché le parti non avevano precisa conoscenza di determinati elementi di fatto. Le parti hanno tuttavia affrontato una questione di cui in precedenti periodi fiscali non si erano occupati, per concludere che l'avrebbero lasciata aperta anche nel periodo fiscale in discussione. In effetti, nel periodo fiscale 2009 non vi erano particolari esigenze, che non fossero già presenti nei periodi precedenti, che imponessero di qualificare le partecipazioni nelle due società controllate dal contribuente. Lo stesso Ufficio di tassazione, in seguito al reclamo interposto dal ricorrente contro la decisione di tassazione, lo ha convocato in udienza e ha affermato "la necessità, a seguito della modifica legislativa in relazione alla riforma delle imprese II, di qualificare le partecipazioni", salvo poi aggiungere che "pur avendo potuto attendere fino al 1.1.2011 si è ritenuto di anticipare già dal 2009 la decisione di principio".

E. 2.3

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che l'autorità di tassazione ha violato la buona fede del contribuente, nella misura in cui ha dapprima convenuto con lui che avrebbe rinviato la definizione della questione della natura privata o commerciale delle partecipazioni sociali al periodo fiscale successivo, ed ha poi invece adottato una decisione in cui ha qualificato le azioni sostanza commerciale. La questione non era del resto determinante ai fini della tassazione del periodo fiscale litigioso, non essendovi stato il pagamento al ricorrente di alcun dividendo. Solo qualora il contribuente avesse percepito una prestazione valutabile in denaro dalle società in questione, si sarebbe giustificata la definizione della natura commerciale o privata delle azioni, per stabilire la misura dell'attenuazione della doppia imposizione.

E. 2.4

La soluzione concordata fra le parti in udienza, di lasciare aperta la questione, non pregiudica una futura pronuncia in merito da parte dell'Ufficio di tassazione, nel momento in cui il tema dovesse diventare attuale. Infatti, prima che l'autorità fiscale abbia espresso il suo parere sulla qualifica di una partecipazione come sostanza privata o commerciale, non può sorgere alcun affidamento nel contribuente, sicché è esclusa anche una eventuale violazione del principio della buona fede (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 17 ottobre 2012 n. 2C_297/2012 consid. 4.2).

E. 2.5

Nel momento in cui la questione dovesse essere ripresa in esame dalle parti, l'autorità di tassazione dovrebbe pronunciarsi tenendo conto della giurisprudenza in materia, secondo cui una stretta relazione economica tra l'impresa del contribuente titolare di una ditta individuale e la società anonima di cui egli è azionista non è ancora sufficiente per

ammettere che le azioni rientrino nella sua sostanza commerciale, ma l'elemento determinante è la volontà del contribuente di mettere concretamente a profitto le proprie azioni per migliorare il risultato economico della ditta individuale. Ciò si verifica in particolare se egli si serve della partecipazione in una società anonima attiva in un settore economico diverso da quello della sua impresa, per avvicinarsi e favorire in tal modo una diversificazione, commercialmente vantaggiosa, delle sue attività (sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 2001, in ASA 71 p. 288 = RF 2001 p. 500, consid. 4c; inoltre RDAF 2013 II 238 consid. 3.2).

E. 3

Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, nel senso che, rimanendo impregiudicata la questione della qualifica delle partecipazioni come sostanza privata o commerciale, l'attivo della ditta individuale al 31 dicembre 2009 è ridotto a fr. 414'207.–. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, impregiudicata la questione della qualifica delle partecipazioni come sostanza privata o commerciale, la decisione su reclamo del 4 luglio 2012 è riformata nel senso che l'attivo della ditta individuale al 31 dicembre 2009 è ridotto a fr. 414'207.–. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.